

volesse acconsentire a tutto ciò, sorgere guerra contro di lui, tutti i luoghi che si acquistassero in essa saranno di Milano, se al di là dell'Adda e del Ticino, di Venezia se al di qua dell'Adda. I ponti su questo fiume saranno tutti distrutti. Nulla si dice dei luoghi che furono dei duchi di Milano in Lombardia oltre il Po. Le parti nomineranno entro un mese i loro collegati ed aderenti, i quali ratificheranno entro il mese seguente la nominazione. Essendo però Venezia in guerra col re di Aragona, la eventuale nominazione di lui per parte del comune di Milano e la ratificazione regia non pregiudicheranno la prima. I cittadini, sudditi e gli stipendiari di ciascuna delle parti potranno godere senza molestie i beni che possedono nei territori dell'altra, si eccettuano i beni dei ribelli, e i venduti. Le parti si restituiscano vicendevolmente i prigionieri fatti in guerra l'una contro l'altra, trattine i ribelli o banditi rispettivi. I cittadini, sudditi e stipendiari del comune di Milano potranno godere i beni che possedono nei territori di Francesco Sforza, e viceversa i sudditi di questo nel territorio milanese, eccettuati i beni dei ribelli e i venduti. Le questioni che sorgessero fra il detto comune e lo Sforza saranno giudicate dalla Signoria di Venezia. Pena al contraffattore 200000 ducati (v. n. 99).

Fatto nella sala di udienza del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Donato del fu Fantino Pizzamano, Francesco di Albano Capello, Pietro di Donato Barbaro, Francesco della Siega cancellier grande, Giuseppe del fu Bartolomeo detto Biodo Archinti cancelliere del Panigarola, Davide Tedaldini, Girolamo de Nicola, Costantino Costantini, Bertuccio Negro e Giovanni Reguardati, tutti cinque segretari ducali. — Atti Gian Bernardo degli Argiosi che trasse questo esemplare dai rogiti di Alessandro dalle Fornaci.

**99.** — 1449, ind. XII, Settembre 24. — c. 43. — I procuratori della Signoria di Venezia e del comune di Milano nominati nel precedente pattuiscono: È stretta alleanza fra le parti, ognuna delle quali tratterà da amici gli amici e da nemici i nemici dell'altra. Venezia, durante la lega e in tempi di guerra, manterrà 8000 cavalli e 4000 fanti, Milano 6000 cavalli e 3000 fanti, le quali truppe accorreranno alla difesa di quello degli alleati che venisse assalito da altri; se occorressero forze maggiori, Venezia concorrerà alla spesa per due terzi, Milano per un terzo; la prima avrà il comando delle truppe comuni. In tempo di pace la prima manterrà 6000 cavalli e 3000 fanti, la seconda 4000 cavalli e 3000 fanti. Resta in arbitrio di Venezia il far pace coi nemici comuni, consapevoli però e presenti gli oratori di Milano. L'alleanza durerà per dieci anni dalla data del presente. Le nominazione dei confederati, aderenti ecc. e la ratificazione per parte di questi, come nel precedente. Pena come nel precedente (v. n. 100 e 101).

Fatto e testimoni come nel precedente. — Atti di Policreto del fu Cristoforo de' Cortesi, che trasse questo esemplare dai rogiti di Alessandro dalle Fornaci.

**100.** — 1449, ind. XIII, Settembre 26. — c. 45 t.<sup>o</sup> — Agostino da Terzago priore, Gabriele da Brenna dottore in ambe, Paolo de' Lignacci, Stefano de'